

Il Consiglio di Stato

Al
Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
3003 Berna

*Invio per posta elettronica in formato word
e PDF*

guillaume.hellmueller@sbfi.admin.ch

Procedura di consultazione concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali estere:

- **accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati**
- **delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati**

Gentili signore, egregi signori,

con scritto 15 giugno scorso ci avete sottoposto per parere, da un lato, il Progetto di Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul riconoscimento delle qualifiche professionali, con il relativo Decreto federale di approvazione, e dall'altro il Progetto di modifica di Legge sulla conclusione di trattati internazionali in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Nel ringraziarvi per averci interpellato, osserviamo quanto segue.

In considerazione dell'interruzione dell'applicazione degli Accordi sulla libera circolazione delle persone (ALCP) la Svizzera ed il Regno Unito, a seguito dell'uscita di quest'ultimo dall'Unione europea (UE), e dell'ormai prossima scadenza dell' Accordo sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea (Citizens' Rights Agreement, CRA), il 31 dicembre 2024, siamo concordi sulla necessità di definire un regime di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali regolate a livello federale così come cantonale.

Prendiamo atto che il nuovo Accordo ricalca in modo importante quanto in precedenza già applicato sulla scorta degli ALCP, così da poter garantire la continuità della prassi

RG n. 4526 del 27 settembre 2023

sino ad oggi applicata, facilitando inoltre la sua applicazione da parte delle competenti autorità.

In particolare, per quanto riguarda le professioni sanitarie regolate a livello cantonale, il Dipartimento della sanità e della socialità rileva come l'Ufficio di sanità faccia riferimento alle associazioni di categoria al fine di determinare l'equivalenza delle qualifiche professionali estere. È dunque importante che i criteri di riconoscimento si discostino il meno possibile da quelli sino ad oggi applicati e sui quali si fonda l'attuale prassi.

Pur mantenendo una certa garanzia del riconoscimento delle qualifiche professionali è importante che la Confederazione, competente a determinare per la maggior parte dei diplomi il loro riconoscimento, possa ancora imporre dei provvedimenti di compensazione. Questo vale anche per i Cantoni in relazione alle attività da essi regolati (per il Cantone Ticino si pensi in particolare ai terapisti complementari cantonali, alle estetiste,...).

Dal canto suo il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, per il tramite della Sezione della formazione sanitaria e sociale, accoglie favorevolmente la regolamentazione del riconoscimento della formazione svizzera di base in ambito sanitario da parte del Regno Unito, affinché essa non venga discriminata rispetto ai titoli spesso accademici di quest'ultimo.

In merito alla regolamentazione della professione dell'avvocato la Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni, e l'Ordine degli avvocati del Canton Ticino, da esso coinvolto, non hanno osservazioni particolari da formulare.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

III Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (decs-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Sezione della formazione sanitaria e sociale (decs-sefss@ti.ch)
- Ufficio di sanità (dss-us.comunicazioni.interne.ac@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet